

# COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

## SERVIZIO FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato al 30/04/2021.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

#### **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate<sup>1</sup>

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>                                   | Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019<br>Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020   |                  |                  |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>                                     | <b>2022</b>   | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|  | <b>€ 430.000</b>  | <b>€ 430.000</b> | <b>€ 430.000</b> |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni</b> | L'articolo 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 ha introdotto la IUC ed ha trasformato l'IMU a regime e non più in via |                  |                  |

<sup>1</sup> Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>della previsione</b>     | <p>sperimentale. La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dalla legge di Stabilità, la quale introduce alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda l'imposizione sui terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed imbullonati.</p> <p>Con la legge di Bilancio 2020, è stata introdotta la nuova IMU, che ha comportato l'unificazione di IMU e TASI, e dal 2021 la possibilità di differenziare le aliquote, nell'ambito di fattispecie da definirsi in un decreto ministeriale. Per l'anno 2021, a titolo di IMU, è previsto un gettito di € 326.000,00.</p> <p>La Giunta Comunale con proposta di deliberazione ha approvato le aliquote IMU 2022, che si confermano uguali a quelle del 2021, approvate dal Consiglio.</p>   |
| <b>Altre considerazioni</b> | <p>Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, secondo i dati Siope), i quali porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2022.</p> <p>A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>La TASI è stata abolita ed il suo gettito conglobato nell'IMU unificando i due tributi.</p> |

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>  | <p>Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013<br/>         Del. ARERA n. 443-444/2019<br/>         D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali<br/>         Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020<br/>         D.Lgs. n. 116/2020</p>   |                    |                    |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
|   | <b>€ 409.000,00</b>  | <b>€ 422.00,00</b> | <b>€ 450.00,00</b> |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b> | <p>Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n.147, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la IUC composta dall'IMU, dalla TARI e dalla TASI.</p> <p>L'articolo 1, comma 738. Della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio) ha disposto che "a decorrere dall'anno 2020, la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni sulla TARI..."</p> <p>Con la Legge 27/12/2017, n. 205 all'articolo 1, comma 527, sono state attribuite all'ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con lo scopo di migliorare il servizio agli utenti, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti, raggiungere gradualmente l'omogeneità di servizio tra aree del Paese, consentire una valutazione dei rapporti</p> |                    |                    |

|  |   |
|--|---|
|  | costo-qualità e promuovere l'adeguamento infrastrutturale necessario. L'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, ha previsto che i "Comuni possono in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021." |
|--|---|

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

|  |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b> | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  |                     |                     |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>   | <b>2022</b>  | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         |
|  | <b>€ 211.120,00</b>  | <b>€ 211.120,00</b> | <b>€ 211.120,00</b> |
| <b>Altre considerazioni</b>            | La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.<br>La previsione per l'anno 2022 risulta particolarmente incerta, a causa del perdurare degli effetti legati all'emergenza sanitaria per Covid-19. Per il principio della prudenza applicabile agli atti della programmazione si è ritenuto di confermare l'aliquota unica prevista di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef e la soglia di esenzione. |                     |                     |

#### CANONE UNICO

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>  | L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847   |             |             |
| <b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>                          | <b>NOTA BENE:</b> si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.  |             |             |
| <b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>                  | Vedi sopra.  |             |             |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|   |  |             |             |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b> | I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.<br>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. |             |             |
| <b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>                                   | Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).  |             |             |
| <b>Altre considerazioni</b>   | L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.<br>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina  |             |             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.</p> <p>Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p> <p>Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi.</p> <p>A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</p> |
|--|--|

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

### **Fondo di solidarietà comunale**

Questo Fondo è iscritto tra le entrate correnti, il suo ammontare presunto ammonta ad € 439729,27

### **Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, articolo 208 del D.Lgs 285/92, quantificate in € 10.000 per il triennio 2022/2024, che sono state previste sulla base dell'andamento degli incassi e accertamenti degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi regimi contabili.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

## **1.2. Le spese<sup>2</sup>**

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

<sup>2</sup> Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

| FASE           | % DI ACCANTONAMENTO |      |      |
|----------------|---------------------|------|------|
|                | 2022                | 2023 | 2024 |
| PREVISIONE     | 100%                | 100% | 100% |
| RENDICONTO (*) | 100%                | 100% | 100% |

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| Tip/Cat/Cap. | DESCRIZIONE <sup>3</sup> | FCDE | Motivazione |
|--------------|--------------------------|------|-------------|
|              | Tassa rifiuti            | SI   |             |
|              | Fitti attivi             | SI   |             |
|              | Proventi acquedotto      | SI   |             |

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

### Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,45 % per annualità di riferimento.

Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

### Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è

<sup>3</sup> L'elencazione è puramente indicativa.

superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali.

### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

| <b>DESCRIZIONE</b>                      | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2023</b> | <b>ANNO 2024</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Indennità di fine mandato del sindaco   | € 2036,00        | € 2036,00        | € 2036,00        |
| Fondo oneri rinnovi contrattuali        | € 2.000,00       | € 2.000,00       | € 2.000,00       |
| Fondo rischi contenzioso                | € 5000           | € 5000           | € 5000           |
| Fondo rischi altre passività potenziali |                  |                  |                  |

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Nel bilancio di previsione non sono presenti entrate e spese non ricorrenti.

## **2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 deve essere approvato e presenta un disavanzo.

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Abruzzo 13/2022/PRSP, l'Ente ha effettuato una puntuale ricostruzione del FAL in essere, iscrivendo correttamente nell'allegato A tutte le anticipazioni contratte e non presenti nei precedenti rendiconti di gestione.

La contabilizzazione corretta del FAL nonché la ricostituzione del FCDE hanno comportato un disavanzo con obbligo di ripiano in tre anni secondo quanto prescritto dal TUEL.

A seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 marzo 2022, il Comune ha preso atto delle prescrizioni della Corte dei Conti approvando una relazione illustrativa, cui si rimanda, contenente il dettaglio delle misure correttive che l'Ente si propone di mettere in atto al fine di ottemperare agli obblighi prescritti.

La competente Corte dei Conti, a seguito di disamina della relazione, ha accettato le misure proposte.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati **a partire dal bilancio 2022-204**. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.





03/06/2022

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
(Esercizio 2021)**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

|   |     | GESTIONE     |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|
|   |     | RESIDUI      | COMPETENZA   | TOTALE       |
| Fondo cassa al 1° gennaio   |     |              |              | 0,00         |
| RISCOSSIONI   | (+) | 924.492,87   | 4.721.774,34 | 5.646.267,21 |
| PAGAMENTI   | (-) | 1.109.491,87 | 4.536.775,34 | 5.646.267,21 |
|   |     |              |              |              |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | =   |              |              | 0,00         |
|   |     |              |              |              |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-) |              |              | 0,00         |
|   |     |              |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=) |              |              | 0,00         |
|   |     |              |              |              |
| RESIDUI ATTIVI  | (+) | 4.223.735,91 | 824.704,53   | 5.048.440,44 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |     |              |              |              |
| RESIDUI PASSIVI   | (-) | 2.792.972,48 | 759.792,46   | 3.552.764,94 |
|   |     |              |              |              |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-) |              |              | 0,00         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-) |              |              | 151.432,86   |
|   |     |              |              |              |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)  | (=) |              |              | 1.344.242,64 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 |                     |
|---|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021                 | 356.141,80          |
| Fondo anticipazioni liquidità                                     | 1.320.884,50        |
| Fondo perdite società partecipate                                 | 0,00                |
| Fondo contenzioso   | 50.000,00           |
| Altri accantonamenti  | 6.000,00            |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                               | <b>1.733.026,30</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili               | 14.012,22           |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                | 0,00                |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                      | 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                          | 0,00                |
| Altri vincoli da specificare                                      | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>                                 | <b>14.012,22</b>    |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                          |                     |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>               | <b>-402.795,88</b>  |

